



COMUNE DI BRUGNATO
Provincia di La Spezia

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 22 Del 10-09-20

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di settembre alle ore 21:00, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, a norma di legge presso la sede municipale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FABIANI CORRADO	Presente	CIOCCONI MAURIZIO	Presente
ABBA DAVIDE	Presente	DODI FABIO	Presente
PIETRONAVE SANDRA	Presente	PIAGGI LUCA	Presente
ZAGARELLA ANDREA	Presente	BRONZINA CRISTINA	Presente
NATALE DAVIDE	Presente	MADRIGNANI ROBERTO	Presente

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor FABIANI CORRADO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



COMUNE DI BRUGNATO
Provincia di La Spezia

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

PARERE: Favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
VINCENZI GIULIANA



PARERE: Favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio interessato
VINCENZI GIULIANA



Su invito del Sindaco interviene l'Assessore **Brosini Paola**, presente in aula su invito del Sindaco, che relaziona sul punto come di seguito riportato:

"In relazione alla tassa sui rifiuti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe. Il DL 34/2020 ha ulteriormente spostato il termine per l'approvazione delle tariffe TARI, pertanto gli importi attualmente iscritti a bilancio a titolo di spese per il servizio integrato dei rifiuti ed a titolo di gettito da TARI sono riferiti alle previsioni del 2019.

L'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, e la n.158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; Per via delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Il Comune di Brugnato ha deciso a norma di legge (art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), di adottare per il 2020 le tariffe Tari approvate nel 2019 con deliberazione del consiglio comunale n.5 del 29/03/2019, il piano finanziario ed integrato della gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato ed approvato entro il 31/12/2020, provvedendo all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a 3 anni a partire dal 2021.

La spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020

Si stabiliscono, ai sensi dell'articolo 47 del vigente Regolamento le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 05/10/2020,*
- seconda rata: 31/10/2020,*
- terza rata: 30/11/2020,*
- quarta rata: 31/12/2020,*

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 05/10/2020."

Interviene il **Consigliere Natale** il quale dichiara di sottoporre all'esame alcune questioni.

La prima è quella che parte dall'esame della delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, con particolare riferimento alle riduzioni da applicare alle utenze non domestiche che non hanno prodotto rifiuti nel periodo di emergenza sanitaria a seguito della previsione di obbligo di chiusura o essendo chiuse per scelta. Chiede come ha inteso disporre in merito l'A.C. a fronte della chiusura (obbligatoria o facoltativa) delle attività

operanti sul territorio, quante sono le aziende coinvolte in tale situazione e come sono state eventualmente coperte le riduzioni tariffarie, ove applicate.

La seconda domanda riguarda l'attuazione della mozione di recente approvata congiuntamente dal Consiglio comunale per assimilare i rifiuti derivanti dall'attività delle case di cura (c.d. pannoloni) ai rifiuti urbani. Chiede se nell'attuale proposta di deliberazione sia prevista una disciplina in tal senso.

La terza questione riguarda la previsione del gettito TARI nel piano pluriennale che appare inalterata. Chiede se sia una dimenticanza rispetto alla promessa dello scorso anno di una riduzione progressiva. Si richiama in tal senso ai contenuti dei verbali delle precedenti sedute di Consiglio comunale. Chiede chiarimenti sulle motivazioni delle scelte dell'A.C.

Chiede quindi se il consulente del Comune ha calcolato quanto incide la predetta assimilazione dei rifiuti in termini di quantità complessiva dei rifiuti prodotti, rilevando che l'aumento dei rifiuti urbani indifferenziati può comportare quindi un appesantimento della tariffa per il prossimo anno, tenuto conto anche delle riduzioni applicate sulla scorta della vigente normativa.

In ultima analisi, chiede quanti cittadini hanno richiesto l'applicazione delle riduzioni TARI. Osservando che, rilevato con non sono state presentate richieste, appare opportuno pubblicizzare adeguatamente tali agevolazioni per dare concreta attuazione alle scelte dell'A.C.

L'**Assessore Brosini** replica che nella relazione al bilancio saranno fornite le delucidazioni in merito alle riduzioni TARI applicate dall'A.C. Sottolinea che entro il 31 dicembre dovranno essere approvate le nuove determinazioni e le riduzioni da applicare sulla scorta della disciplina vigente in materia. Informa che l'A.C. intende prevedere riduzioni anche per quelle aziende che hanno ritenuto volontariamente di sospendere l'attività durante il periodo emergenziale. Sarà prevista apposita modulistica in tal senso.

Il **Sindaco**, sull'argomento dell'assimilazione dei rifiuti urbani, informa che sono in corso approfondimenti fra la Provincia e la ditta smaltitrice dei rifiuti per verificare come attuare le scelte dell'A.C. in sede di Consiglio comunale con la modifica del CER. Il consulente ambientale incaricato sta inoltre verificando per stabilire l'incidenza della relativa produzione di rifiuti sul gettito TARI di competenza della struttura socio-sanitaria.

Il **Consigliere Natale** replica di non comprendere come incidano i rapporti fra la Provincia e il gestore dello smaltimento con le scelte autonome dell'Ente di assimilazione ai rifiuti urbani. Dichiaro che ciò non appare comprensibile. Ribadisce che tutto il Consiglio comunale ha votato la scelta in questione.

Il **Sindaco** osserva che sarà portata all'esame del Consiglio comunale la modifica una volta effettuati gli opportuni approfondimenti e determinazioni della Provincia e dal gestore, in linea con quanto deciso nella precedente seduta.

Il **Consigliere Natale** conferma le perplessità come sopra esposte, rilevando che la modifica poteva essere portata nell'odierna seduta. Osserva che ancora per un anno sono penalizzati i cittadini e le attività operanti del Comune di Brugnato. Dichiaro che la modalità operativa prescelta dall'A.C. non sia sostenibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Brugnato è presente l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le*

tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 05 del 29/03/2019 e riportate nel prospetto allegato “A” alla presente deliberazione;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio comunale nr. 14 del 29/03/2017 con il quale tra l'altro viene disciplinata la Tassa sui Rifiuti;

Ricordato che, ai sensi dell'articolo 45 del vigente Regolamento Tari sopra richiamato, la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria maggiorata del 50%; l'importo del Tributo è pari alla tariffa giornaliera moltiplicata per i metri quadrati di superficie occupata e per i giorni di occupazione;

Ritenuto altresì di stabilire, ai sensi dell'articolo 47 del vigente Regolamento le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 05/10/2020,
 - seconda rata: 31/10/2020,
 - terza rata: 30/11/2020,
 - quarta rata: 31/12/2020,
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 05/10/2020;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta*

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia della Spezia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamato l'art.106, comma 3-bis del D.L.34/2020 (Decreto Rilancio) convertito in L.n.77 del 17/07/2020 connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 è stato differito al 30/09/2020;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto sotto la lettera “B” quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile dei Servizi finanziari;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Visto lo Statuto;

Visto il regolamento di contabilità;

Con voti regolarmente resi nr. 7 favorevoli, nr. 3 contrari (Bronzina, Natale e Madrignani), nessun Consigliere astenuto, su nr. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 29/03/2019, riportate nel prospetto allegato "A" alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI DARE ATTO** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 4) **DI DARE ATTO** che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/20222, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 5) **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia della Spezia, nella misura del 5%;
- 6) **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
 - prima rata: 05/10/2020,
 - seconda rata: 31/10/2020,
 - terza rata: 30/11/2020,
 - quarta rata: 31/12/2020,con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 05/10/2020;
- 7) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

IL CONSIGLIO COMUNALE

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, con voti regolarmente resi nr. 7 favorevoli, nr. 3 contrari (Bronzina, Natale e Madrignani), nessun Consigliere astenuto, su nr. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FABIANI CORRADO



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 02/09/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Brugnato, li

02/09/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine della pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Brugnato, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA

ALL.A)		TARIFE TARI 2020		Categorie		Sottocategorie		Tipo utenza		Fissa		Variabile	
1	1	1	Un componente	Domestico				Domestico		0,33		99,31	
1	1	2	Due componenti	Domestico				Domestico		0,485		116,83	
1	1	3	Tre componenti	Domestico				Domestico		0,54		116,83	
1	1	4	Quattro componenti	Domestico				Domestico		0,59		116,83	
1	1	5	Cinque componenti	Domestico				Domestico		0,64		116,83	
1	1	6	Sei o piu' componenti	Domestico				Domestico		0,67		116,83	
2	2	1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,lud	Non domestico				Non domestico		0,493		0,96	
2	2	2	Campeggi,distributori carburanti	Non domestico				Non domestico		0,939		2,48	
2	2	3	Stabilimenti balneari	Non domestico				Non domestico		0		0	
2	2	4	Esposizioni,autosaloni	Non domestico				Non domestico		0,587		1,65	
2	2	5	Alberghi con ristorazione	Non domestico				Non domestico		0		0	
2	2	6	Alberghi senza ristorazione	Non domestico				Non domestico		0,939		2,47	
2	2	7	Case di cura e riposo	Non domestico				Non domestico		1,22		4,02	
2	2	8	Uffici,agenzie,studii professionali	Non domestico				Non domestico		1,408		3,7	
2	2	9	Banche ed istituti di credito	Non domestico				Non domestico		1,361		4,35	
2	2	10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria	Non domestico				Non domestico		1,032		2,63	
2	2	11	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	Non domestico				Non domestico		2,113		5,57	
2	2	12	Attivita` artigianali tipo botteghe(faleg	Non domestico				Non domestico		1,584		1,46	
2	2	13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	Non domestico				Non domestico		1,079		2,81	
2	2	14	Attivita` industriali con capannoni di pr	Non domestico				Non domestico		1,008		3,02	
2	2	15	Attivita` artigianali di produzione beni	Non domestico				Non domestico		1,29		3,38	
2	2	16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	Non domestico				Non domestico		5,674		15,87	
2	2	17	Bar,caffe`,pasticceria	Non domestico				Non domestico		7,67		15,54	
2	2	18	Supermercato pane e pasta,macelleria,s	Non domestico				Non domestico		2,063		5,43	
2	2	19	Plurilicenze alimentari e/o miste	Non domestico				Non domestico		0		0	
2	2	20	Ortofrutta,pescherie,fiiori e piante	Non domestico				Non domestico		7,105		18,55	

2		21	Discoteche,night club	Non domestico	0	0
2		22	10a-negozi di abbigliamento, calzature	Non domestico	2,197	6,46
2		23	16a-ristoranti, trattorie, osterie, pizz	Non domestico	9,793	21
2		24	17a-bar, caffè, pasticceria	Non domestico	9,669	24,54